

SECAB Società Cooperativa

STATUTO SOCIALE

Adottato con delibere dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 19 dicembre 2004

Atto pubblico redatto dal dott. Romano Lepre rep. n. 43574 racc. n. 20750

Atto iscritto alla CCIAA il 22 febbraio 2005



TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È corrente una Società cooperativa denominata: «SECAB Società Cooperativa», già denominata “Società Elettrica Cooperativa Alto But” Soc. Coop. a r. l. e più brevemente “SECAB” Soc. Coop. a r. l.

Art. 2 (Sede)

La Società ha sede in comune di Paluzza, all’indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese. La sede sociale e le sedi secondarie con rappresentanza possono essere trasferite in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune, con delibera del Consiglio di Amministrazione, che è autorizzato al deposito della specifica dichiarazione presso l’Ufficio del Registro delle Imprese. La Cooperativa potrà, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali, punti vendita, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici anche altrove, sia in Italia che all’estero, nei modi e nei termini di legge.

Art. 3 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria prima della scadenza, a norma di legge.



TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro, svolge la propria attività mutualistica, diretta a far conseguire ai Soci il vantaggio economico di contrarre con la Cooperativa - tramite scambi mutualistici attinenti l’oggetto sociale - le migliori condizioni economiche, morali e sociali, attua una politica gestionale volta a favorire i Soci nei loro fabbisogni di beni e servizi oggetto dell’attività stessa.

La Cooperativa, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, si obbliga al rispetto del principio della parità di trattamento, demandando agli Amministratori la facoltà di instaurare ed eseguire rapporti con i Soci a condizioni tra loro diverse, valutata la loro differente situazione, le esigenze della Società e quelle di tutti gli altri Soci.

A tal fine la determinazione dei prezzi di somministrazione dei servizi è demandata al Consiglio di Amministrazione, il quale ne fisserà l’entità in funzione del risultato economico della gestione dell’esercizio e sulla base dei criteri generali stabiliti con eventuale regolamento interno approvato dall’Assemblea ordinaria dei Soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi e il Consiglio di Amministrazione, valutate le esigenze della Società, stabilirà le condizioni dei rapporti.

La Cooperativa aderisce, su delibera del Consiglio di Amministrazione, ad Associazioni ed Organizzazioni rappresentative di categoria di qualsiasi ordine e grado.

Art. 5 (Oggetto)

La Società, con riferimento allo scopo definito all’articolo precedente, ai requisiti ed agli interessi dei Soci, sia in via diretta sia per il tramite di società controllate o partecipate, si propone l’esercizio di un’impresa, rivolta prevalentemente in favore dei propri Soci, per attività di studio, ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita nei settori energetico, ecologico, della trasmissione dei dati, dei segnali radio e TV e della telefonia in genere su qualsiasi tipo di supporto, avvalendosi di ogni mezzo e costruendo e/o gestendo le relative reti.

Rientrano nell’ambito di operatività, senza peraltro esaurirlo, le attività connesse o comunque inerenti quali:

- a) provvedere, sia in Italia sia all’estero, alla produzione, all’acquisto, al trasporto, alla fornitura, alla trasformazione, alla distribuzione, alla vendita di energia elettrica e termica, generata da fonti rinnovabili e/o assimilate e/o convenzionali;
- b) la distribuzione e la fornitura di gas combustibili e di risorse idriche;
- c) la gestione di servizi a rete, anche nel campo delle telecomunicazioni;
- d) l’esecuzione di lavori in genere su tutto il territorio nazionale ed all’estero, comunque inerenti all’oggetto sociale.

La Società può, altresì, svolgere l’attività di gestione di negozi per la vendita all’ingrosso ed al minuto di:

- mobili, casalinghi, elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva, apparecchi per telecomunicazione e relativi accessori;
- materiali, articoli, apparecchi ed accessori elettrici, elettronici ed informatici di qualsiasi tipo;
- ferramenta;
- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio, l’artigianato.

In attuazione del proprio oggetto sociale, la Società, anche per conto di privati, imprese, associazioni ed enti pubblici, potrà:

- a) realizzare, installare e gestire, sia direttamente sia in forma associata, impianti per la produzione e la somministrazione di energia di qualsiasi tipo;
- b) provvedere, sia in Italia sia all’estero, al reperimento delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti necessari allo svolgimento dell’attività, al fine di assicurare una regolare fornitura ed un regolare servizio ai propri Soci ed utenti;
- c) eseguire lavori nel settore delle installazioni e delle attrezzature elettriche, termiche e per fluidi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - centrali idroelettriche, centrali per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed assimilate, centrali termoelettriche e termiche e relativi impianti di distribuzione;
 - strutture di approvvigionamento e stoccaggio per gas e acqua e relativi impianti di distribuzione;
 - impianti elettrici per centrali, cabine di trasformazione, linee di alta, media e bassa tensione, impianti di illuminazione pubblica e privata;
 - linee telefoniche ed opere connesse, impianti di telecomunicazione;

provvederà altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione e di gestione;

- d) eseguire lavori nei settori degli impianti tecnologici speciali, degli impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili, degli ascensori e scale mobili, degli impianti trasportatori, di quelli pneumatici e di sicurezza; provvederà altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione;
- e) assumere lavori e provvedere all'esecuzione dei relativi servizi, alle manutenzioni e alla gestione degli impianti nei settori:
- del ciclo idrico integrato, ivi compresa la commercializzazione delle acque;
 - dei gas combustibili;
 - dei rifiuti e delle biomasse;
 - delle opere idraulico/forestali;
- f) curare, sia per conto proprio sia per conto di terzi, la fornitura di servizi contabili ed elettrocontabili relativi al monitoraggio, utilizzazione e gestione delle risorse energetiche, idriche, dei gas combustibili e dei relativi impianti, provvedendo, altresì, allo svolgimento di ogni attività utile e connessa alla gestione del territorio;
- g) attuare e/o gestire iniziative nel settore turistico, delle comunicazioni e delle telecomunicazioni;
- h) promuovere e/o gestire corsi di formazione e ogni altra attività sociale, anche ricreativa, atta a garantire la crescita culturale e professionale dei Soci e delle popolazioni della zona in cui la Società svolge l'attività.

La Società, in via non prevalente, con esclusione delle attività e dei servizi riservati previsti dai Decreti Legislativi n. 385 del 1.9.1993, n. 415 del 23.7.1996 e n. 58 del 24.2.1998 e successive integrazioni e modifiche, può, inoltre, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie ritenute opportune od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale.

A tal fine, avvalendosi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge, può:

- a) assumere interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in società, consorzi, associazioni e gruppi cooperativi paritetici ed altri enti ed organismi economici e non, aventi scopi affini, analoghi o complementari o dissimili;
- b) acquisire e cedere "certificati verdi" dell'energia elettrica o titoli similari;
- c) concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ed ipoteche sui beni sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie e di terzi, assunte in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale, ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno;
- d) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa si propone, infine, di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art. 12 della Legge 17 febbraio 1971, n. 127 e successive modificazioni. Tale forma di risparmio

dovrà effettuarsi in conformità ai Decreti Legislativi n. 385 del 1.9.1993 e n. 58 del 24.2.1998, della delibera CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) 3 marzo 1994 (pubblicata sulla G.U. 58 dell'11 marzo 1994), delle istruzioni della Banca d'Italia (pubblicate sulla G.U. 289 del 12 dicembre 1994), e salve le eventuali norme integrative e modificative. È vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Il regolamento è approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci ed ha valore di proposta contrattuale.

TITOLO III SOCI

Art. 6 (Soci cooperatori)

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di Soci:

- a) le persone fisiche che sono in grado di contribuire alla promozione ed allo sviluppo della Società;
- b) le società di persone, le persone giuridiche, gli enti pubblici e privati e le associazioni regolarmente costituite, interessate al raggiungimento dello scopo sociale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del Socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei Soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio lungo periodo.

È fatto obbligo al Socio di comunicare ogni variazione che comporti il venire meno dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 7 (Ammissione di nuovi Soci)

La persona fisica che intende essere ammessa come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale, domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, cittadinanza e codice fiscale;
- b) la qualifica di Socio cooperatore o di Socio sovventore che intende rivestire;
- c) l'indicazione dell'attività svolta;
- d) il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge, col limite minimo di partecipazione stabilito in 2 (due) azioni, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- e) l'impegno di versare il capitale e, se dovuta, la tassa d'ammissione con le modalità indicate dall'Organo che ne ha deliberato l'ammissione;
- f) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti della Cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 41 del presente Statuto;
- h) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione attinente l'instaurando rapporto.

La persona giuridica che intende essere ammessa come Socio



dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale, domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione della ragione sociale, la sede e il codice fiscale, e i dati relativi all'iscrizione al Registro delle Imprese competente;
- b) copia della delibera di richiesta d'ammissione dell'organo competente;
- c) la qualifica di Socio cooperatore o di Socio sovventore che intende rivestire;
- d) l'indicazione dell'attività effettivamente svolta;
- e) il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge, col limite minimo di partecipazione stabilito in 2 (due) azioni, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- f) l'impegno di versare il capitale e, se dovuta, la tassa d'ammissione con le modalità indicate dall'Organo che ne ha deliberato l'ammissione;
- g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 41 del presente Statuto;
- h) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti della Cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- i) l'indicazione della persona fisica delegata a rappresentare il richiedente, se diversa dal legale rappresentante, anche dopo l'ammissione, in tutti i rapporti con la Cooperativa;
- j) documentazione attestante l'assenza dello stato di liquidazione, fallimento e concordato del richiedente;
- k) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione attinente all'instaurando rapporto.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha presentata può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale si esprime sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione che accompagna il bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

Art. 8 (Diritti ed Obblighi del Socio)

I Soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed all'elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa, nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regola-

menti e dalle deliberazioni degli Organi sociali;

- c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli Organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferendosi alla gestione sociale;
- d) esaminare il libro dei Soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i Soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli Amministratori;
- b) all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- c) a partecipare all'attività della Cooperativa per la sua durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di Socio;
- d) a non svolgere attività concorrente con quella della Società.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro dei Soci. La variazione del domicilio del Socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da presentare personalmente o da inviare con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di Socio)

La qualità di Socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, fallimento e/o altra procedura concorsuale, per causa di morte, se il Socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, fallimento e/o altra procedura concorsuale, scioglimento o liquidazione, se il Socio è diverso da persona fisica.

Le disposizioni in materia di perdita della qualità di Socio si applicano, in quanto compatibili, anche ai Soci sovventori.

Art. 10 (Recesso del Socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) per altri gravi e comprovati motivi.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o presentata personalmente alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere alla clausola arbitrale, con le modalità previste dall'art. 41.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra Socio cooperatore e Società, il



recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni adottate dagli Organi sociali o che siano inerenti al rapporto mutualistico;
- c) che non osservi il presente Statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli Organi sociali, salva la facoltà degli Amministratori di accordare al Socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- f) che tenga una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- g) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti, in seno ad essa, disordini e disordini pregiudizievoli.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione, ricorrendo alla clausola arbitrare, ai sensi dell'art. 41, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei Soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione arbitrare, ai sensi dell'art. 41 del presente Statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto che dovrà pervenire alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I Soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'e-

sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio sopra citato.

I Soci receduti ed esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Art. 14 (Morte del Socio)

Nel caso di decesso di un Socio, la Società continuerà con gli eredi o i legatari delle sue azioni, purché gli stessi possiedano i requisiti per l'ammissione. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del Socio deceduto, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui ai precedenti articoli 6 e 7. In mancanza, si provvede alla liquidazione, ai sensi dell'art. 13. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, questi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In caso di subentro, qualora sussista una pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In mancanza dei requisiti per l'ammissione, gli eredi o legatari del Socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13. Gli eredi e i legatari del Socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

In difetto di tale designazione, si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei Soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei Soci receduti od esclusi o degli eredi del Socio deceduto, ove ciò non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso del capitale e del sovrapprezzo, dal



pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti il credito derivante da penali, ove previste da eventuale regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Se, entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo, si manifesta l'insolvenza della Società, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del Socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi a far parte della Cooperativa i Soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e azioni dei Soci sovventori)

I conferimenti dei Soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, del valore di € 500,00 (euro cinquecento e zero centesimi) ciascuna.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere certificati rappresentativi dei titoli, ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

In tal caso, la qualità di Socio è provata dall'iscrizione al libro dei Soci.

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei Soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla Società. La Cooperativa può acquistare o rimborsare le azioni dei propri Soci sovventori, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime, maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne un altro gradito e, in mancanza, il Socio potrà vendere a chiunque.

Il Socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consi-

glio di Amministrazione, del diritto di opzione dei Soci cooperatori sulle azioni emesse;

- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti percentuali rispetto al dividendo previsto per i Soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, con la possibilità di prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche Soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai Soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti, ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei Soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo, determinato dal rapporto tra il numero massimo di voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai Soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei Soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai Soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai Soci cooperatori, rappresentati da azioni ciascuna del valore pari ad € 50,00 (euro cinquanta e zero centesimi). Le azioni complessivamente detenute da ciascun Socio non possono essere superiori ai limiti stabiliti dalla legge. Ai sensi di legge la Società ha facoltà di escludere l'emissione dei certificati azionari e di utilizzare tecniche alternative di legittimazione e circolazione;
 - dalle azioni sociali nominative, del valore nominale ciascuna di € 25,82 (euro venticinque e ottantadue centesimi), di € 12,91 (euro dodici e novantuno centesimi), € 10,84 (euro dieci e ottantaquattro centesi-

mi), € 9,29 (euro nove e ventinove centesimi), € 7,74 (euro sette e settantaquattro centesimi), € 5,16 (euro cinque e sedici centesimi), € 3,61 (euro tre e sessantuno centesimi), € 2,58 (euro due e cinquantotto centesimi), € 2,06 (euro due e sei centesimi), € 1,54 (euro uno e cinquantaquattro centesimi), € 1,03 (euro uno e tre centesimi), € 0,77 (euro zero e settantasette centesimi), € 0,51 (euro zero e cinquantuno centesimi), € 0,25 (euro zero e venticinque centesimi) detenute dai Soci cooperatori, in essere prima dell'adeguamento del valore alle disposizioni dell'articolo 2525 del codice civile e successivamente non convertite, previo conguaglio, nelle azioni di cui al punto precedente; è fatto divieto di emettere nuove azioni di cui al presente punto;

- dai conferimenti effettuati dai Soci sovventori, rappresentati dalle azioni di cui all'art. 17, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi dei Soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai Soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo e/o altra riserva costituita dall'Assemblea dei Soci e/o prevista per legge.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i Soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Per le obbligazioni sociali risponde la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i Soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Art. 22 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione, acquisto di azioni proprie)

Le azioni dei Soci cooperatori sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società.

La Cooperativa può acquistare o rimborsare azioni proprie, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545 quinquies del codice civile. L'acquisto o il rimborso, da effettuarsi secondo le modalità previste da apposito regolamento, possono essere fatti nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Alle azioni non può essere corrisposto un dividendo superiore a quello massimo stabilito dalle leggi.

Su delibera dell'Assemblea dei Soci, le azioni possono essere rivalutate nei limiti fissati dalle leggi speciali in materia di mutualità cooperativa, con la destinazione alle stesse di una quota parte degli utili d'esercizio.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea

dei Soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centotrenta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla collocazione degli utili annuali destinando:

- a) una quota, non inferiore al minimo stabilito dalla legge, alla riserva legale;
- b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale, purché nei limiti consentiti dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie delle cooperative;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, in misura non superiore al limite stabilito dall'art. 2514 del codice civile;
- e) un'eventuale quota ai Soci a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- f) un'eventuale quota alla riserva per l'acquisto di azioni proprie, cedute dai Soci cooperatori;
- g) un'eventuale quota per finalità di pubblica utilità o per iniziative aventi finalità sociali;
- h) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'Assemblea dei Soci può in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le collocazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i Soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili e di riserve divisibili ai soli Soci sovventori, nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può, in alternativa a quanto disposto alla lett. e) dell'art. 23 del presente Statuto, inserire in una posta del conto economico somme a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera circa l'eventuale quantificazione e ripartizione ai Soci del ristorno, che può essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento del numero o del valore delle azioni detenute da ciascun Socio;
- c) emissione di azioni di sovvenzione;
- d) emissione di obbligazioni;
- e) emissione di altri strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli Soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il Socio stesso, in particolare tenendo conto dell'ammontare del valore e della tipologia dei servizi o dei beni che durante l'esercizio sono stati erogati o distribuiti ai Soci. I criteri di ripartizione dei ristorni potranno essere oggetto di regolamentazione da parte dell'Assemblea dei Soci.



TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono Organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

SEZIONE I - ASSEMBLEA

Art. 26 (Convocazione)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ovvero sul quotidiano "Messaggero Veneto" o sul quotidiano "Il Gazzettino", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

In deroga al comma precedente è consentita la convocazione mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'aver ricevuto almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, se lo riterrà opportuno e a solo titolo di maggior divulgazione, potrà inviare, a mezzo posta, al domicilio di ogni Socio risultante dal libro dei Soci copia dell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia), della data e ora della prima e della seconda convocazione, nonché, quando sia il caso, le indicazioni relative alle operazioni delle elezioni delle cariche sociali.

La data della seconda convocazione deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e siano stati informati tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea si riunisce ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da un numero di Soci che esprima almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i Soci. In questo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su istanza dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposti.

Art. 27 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio, destina gli utili, delibera circa le modalità di destinazione e copertura delle perdite, nonché sulla quantificazione e sull'attribuzione dei ristorni ai Soci;
- b) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento azien-

dale, di cui all'art. 5 del presente Statuto;

- c) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori, stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- d) procede alla nomina degli Amministratori;
- e) procede alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- g) approva i regolamenti interni;
- h) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, nei tempi indicati all'art. 23.

Il Consiglio di Amministrazione può invitare esperti e/o rappresentanti esterni a partecipare alle Assemblee, senza diritto di voto.

Art. 28 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto (ivi comprese quelle riguardanti le clausole di cui all'art. 2514 del codice civile), sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per lo scioglimento e la liquidazione della Società, l'Assemblea straordinaria, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei voti spettanti ai Soci presenti o rappresentati.

Art. 30 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema adottato dai presenti a maggioranza che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun Socio, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Per le elezioni delle cariche sociali si procederà mediante votazione su scheda che riporterà i nominativi dei Soci che hanno dato la loro disponibilità a ricoprire la carica e si sono segnalati al Consiglio di Amministrazione entro il quinto giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea.

Risulteranno comunque elette le persone che avranno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, le persone più anziane d'età.



Art. 31 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ciascun Socio ha a disposizione un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Il Socio che, per qualsiasi motivo, non possa intervenire personalmente all'Assemblea, ha facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta autenticata, soltanto da un altro Socio, appartenente alla stessa categoria di cooperatore o sovventore, che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società, ma che abbia diritto di voto.

Per l'autenticazione, la delega dovrà essere presentata personalmente dal Socio delegante presso la sede sociale o pervenire alla sede stessa a mezzo lettera con allegata copia di documento di riconoscimento del delegante valido ai fini dell'autocertificazione.

La delega dovrà pervenire presso la sede sociale entro le ore 12.00 del giorno precedente a quello fissato per la prima convocazione. La regolarità della delega è verificata dal Presidente dell'Assemblea o da un suo delegato.

A ciascun Socio non può essere rilasciata più di una delega. La delega non è validamente rilasciata se priva dell'indicazione del nome del rappresentante delegato.

La delega rilasciata per la singola assemblea ha effetto anche in seconda convocazione.

Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non Socio, nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente. In caso di Assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolte da un Notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, o dal Notaio e riportato in apposito libro.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**Art. 33 (Nomina - Composizione - Durata)**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 (nove) membri eletti fra i Soci dall'Assemblea.

È facoltà dell'Assemblea ordinaria di modificare, con un minimo di 7 (sette), ed un massimo di 13 (tredici), il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione da assumere nell'Assemblea che precede quella in cui si andranno a rinnovare le cariche.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i Soci cooperatori.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni salvo dimissioni o cessazione per altre cause. Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione scadono per un terzo ogni anno. La designazione degli uscenti avviene per la prima e la seconda scadenza mediante estrazione a sorte ed in seguito per anzianità di carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili per un periodo non superiore al massimo previsto dalla legge e sono dispensati dal prestare cauzione.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Art. 34 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, esclusi solo quelli tassativamente riservati dalla legge all'Assemblea.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni (ad eccezione di quelle di loro esclusiva competenza previste per legge), ad uno o più Consiglieri, oppure ad un Comitato esecutivo, formato da alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni 6 (sei) mesi gli Organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì procedere alla nomina di Commissioni con funzioni meramente consultive e comunque non vincolanti per gli Organi amministrativi.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da Soci che rappresentino la misura minima del 20% (venti per cento) del capitale sociale.

La denuncia al tribunale di cui all'art. 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei Soci.

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail, da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo telefono, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgi-



mento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare la data della riunione e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il Presidente può invitare tecnici ed esperti esterni a partecipare, come consulenti e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.

Art. 36 (Integrazione del Consiglio)

Qualora venga a mancare uno o più Consiglieri di Amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati (cooptati) restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In ogni caso nella sostituzione dei Consiglieri dovranno essere rispettate le riserve di nomina di Amministratori previste dal presente Statuto e/o da apposito regolamento assembleare.

Art. 37 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea ordinaria determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai Membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto al Presidente, al Vicepresidente nonché agli Amministratori a cui siano stati attribuiti compiti particolari.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 38 (Comitato Esecutivo)

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Comita-

to Esecutivo composto dal Presidente e dal Vicepresidente, quali membri di diritto, e da uno a cinque componenti del Consiglio stesso.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo devono essere invitati i Membri del Collegio Sindacale; alle stesse partecipa, con parere consultivo, il Direttore o altro dipendente da lui delegato.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando siano presenti più della metà dei suoi componenti e le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei componenti presenti e devono risultare da apposito verbale. Delle decisioni assunte dal Comitato deve essere data notizia al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente a mezzo lettera, fax, o e-mail, da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo telefono, in modo che i Componenti e i Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Art. 39 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Pertanto è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società, davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente. In mancanza di entrambi, il Consiglio nomina un Consigliere che, in via provvisoria, li sostituisce nelle loro funzioni.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori, dipendenti o ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 40 (Nomina - Composizione - Durata - Competenze)

Il Collegio Sindacale si compone di tre Membri effettivi, nominati dall'Assemblea, anche fra non Soci.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Presidente del Collegio Sindacale ed i Sindaci effettivi non sono rieleggibili, nella stessa carica, per più di tre mandati consecutivi.

Le modalità di votazione sono analoghe a quelle previste dall'art. 31 per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.



Il Collegio Sindacale, nei limiti stabiliti dalla legge, esercita anche il controllo contabile ed è, quindi, integralmente composto da Revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Il Collegio Sindacale ha tutti i doveri e compiti stabiliti dalla legge.

L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci può essere esercitata da Soci che rappresentino la misura minima del 20% (venti per cento) del capitale sociale.

La denuncia al tribunale di cui all'art. 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei Soci.

Il controllo contabile può essere delegato a un revisore esterno o a una società di revisione.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 41 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al presente articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- tutte le controversie insorgenti tra Soci o tra Soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di Socio;
- le controversie alla validità delle decisioni dei Soci, comprese quelle di esclusione da Socio;
- le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.
- le controversie relative alla validità, interpretazione ed applicazione delle disposizioni statutarie regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali.

La clausola compromissoria di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di Soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi Soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli Arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore fino ad € 50.000,00 (euro cinquantamila e zero centesimi);
- tre, per le altre controversie.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile. L'Arbitro o gli Arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Tolmezzo.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra Soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003, i Soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri procedono con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento della Camera Arbitrale Cooperativa.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono disciplinate secondo le tariffe della Camera Arbitrale Cooperativa e comunque sono anticipate dalla parte che promuove la procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del Socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dell'Assemblea dei Soci.

I Soci assenti o dissenzienti, entro i successivi 90 (novanta) giorni, possono esercitare il diritto di recesso ai sensi di legge.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori e ne stabilirà i poteri e gli eventuali compensi.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai Soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, disciplinato dall'art. 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per regolamentare i rapporti tra la Società ed i Soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi Regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, se verranno costituiti.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di destinazione di una quota degli utili annuali ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare, si riassumono, anche ai fini e per gli effetti fiscali, i requisiti mutualistici già indicati nei precedenti arti-



coli dello Statuto:

- a) divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i Soci operatori;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati,

ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile, contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 dello stesso codice, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

